

Informativa per la clientela di studio

N. 131 del 16.11.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Iva Trimestrale innalzato il limite di fatturato

La Legge di Stabilità 2012 appena varata innalza i limiti per consentire le liquidazioni periodiche dell'Iva con cadenza trimestrale, ma non quelli che permettono di pagare il saldo d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo. Il limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata, non rilevando più il volume d'affari, ma l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente.

Premessa

La Legge di Stabilità 2012 **innalza i limiti per consentire le liquidazioni periodiche dell'Iva** con cadenza trimestrale, ma non quelli che permettono di pagare il saldo d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Decorrenza della disposizione

L'articolo che prevede la nuova disposizione, non indica espressamente i termini di decorrenza, e di conseguenza occorre far riferimento ai termini generali di entrata in vigore della Legge, che sono previsti dall'articolo 36 del testo, quindi **dal 1° gennaio 2012**.

Dal 1° gennaio 2012, dunque, le **imprese individuali**, le **società di persone** e gli **enti non commerciali** (con riguardo all'attività commerciale esercitata) **potranno:**

- **liquidare l'Iva trimestralmente;**
- effettuare il relativo versamento **entro il 16 del secondo mese successivo** a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

Condizioni

I contribuenti di cui sopra, nell'anno precedente devono aver conseguito un ammontare di ricavi:

- non superiore a **400.000 euro** (imprese esercenti attività di servizi);
- non superiore a **700.000 euro** (imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi).

Non rileverà più l'importo del volume di affari, ma quello dei ricavi, quindi, anche i contribuenti con un volume d'affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro nel caso di attività di servizi), ma con ricavi non superiori a 700.000 euro (400.000 nel caso di attività di servizi), **potranno optare per la liquidazione Iva trimestrale**, continuando però a versare l'imposta dell'ultimo trimestre (saldo Iva annuale) entro il 16 febbraio dell'anno successivo (*non c'è stata alcuna modifica dei limiti indicati nell'art. 7 comma 1 del DPR 542/1999*).

I contribuenti potranno trovarsi nelle seguenti situazioni:

Caso 1:

- **volume d'affari superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro** nel caso di attività di servizi);
- **ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro** nel caso di attività di servizi).

In questo caso, i contribuenti potranno **optare per la liquidazione Iva trimestrale** continuando però a **versare il saldo Iva annuale entro il 16 Febbraio** dell'anno successivo.

Caso 2:

- **volume d'affari non superiore a 516.456,90 euro (309.874,14 euro** nel caso di attività di servizi);
- **ammontare dei ricavi non superiore a 700.000 euro (400.000 euro** nel caso di attività di servizi).

In questo caso i contribuenti potranno **optare sia per la liquidazione Iva trimestrale**, che per il **versamento del saldo Iva annuale entro il 16 marzo** dell'anno successivo.

Prima della legge di Stabilità 2012

Il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo 2011), convertito dalla Legge n. 106/2011, ha previsto, per effetto **dell'innalzamento delle soglie di ricavi**, un ampliamento dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato. In particolare, la tenuta della **contabilità semplificata** è ora consentita qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi.

Limiti per la tenuta della contabilità semplificata

Imprese esercenti **attività di servizi**

Ricavi anno precedente	
Vecchio limite	Nuovo limite
non superiori a euro 309.874,14	non superiori a euro 400 mila

Imprese esercenti **altre attività diverse** dalla prestazione di servizi

Ricavi anno precedente	
Vecchio limite	Nuovo limite
non superiori a euro 516.456,90	non superiori a euro 700 mila

Il Decreto (DL 70/2011) non aveva modificato il limite di accesso per le liquidazioni Iva trimestrali.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍